

Newsletter n. 2 del 16 Gennaio 2021

1. L. N. 178/2020 - PROTESTI - Ulteriore sospensione al 31 gennaio 2021

L'emergenza epidemiologica ancora in corso sta portando di nuovo a chiusure e restrizioni che stanno pesantemente penalizzando le attività economiche e commerciali dei cittadini.

Il legislatore ha tenuto conto di questa situazione ed ha perciò prorogato ancora una volta le disposizioni emergenziali volte a dare sostegno, tra l'altro, ai debitori in difficoltà con i pagamenti.

In particolare, si sono succedute nel corso dell'ultimo anno una serie di norme volte a sospendere i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali, altri titoli di credito ed ogni altro atto avente efficacia esecutiva. Ripercorriamo le varie tappe.

1) Il legislatore è intervenuto una prima volta, nel pieno del periodo emergenziale, con l'**articolo 10, comma 5 del Decreto Legge 9/2020**, stabilendo che *"i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 22 febbraio 2020 e fino al 31 marzo 2020, relativi a cambiali, vaglia cambiari e ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo"*.

Il termine di sospensione viene inizialmente fissato fino al **1° aprile 2020**.

2) Successivamente è stato emanato il **Decreto-Legge 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. "Decreto Liquidità)**, il quale all'art. 11, comma 1, stabilisce che *"i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo"*.

Il termine di sospensione è stato così prorogato fino al **1° maggio 2020, ulteriormente allungato al 4 maggio 2020**, stante la festività del 1° maggio.

La **sospensione operava esclusivamente per le cambiali e gli assegni emessi prima del 9 aprile 2020** (data di entrata in vigore del decreto-legge in questione), mentre quelli emessi successivamente avrebbero dovuto essere pagati o protestati entro il termine di scadenza originariamente indicato.

Il **secondo comma dello stesso articolo 11** precisa, in particolare, relativamente agli assegni, che *"l'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione"*.

La sospensione opera in prima battuta a favore del creditore, esentandolo dall'obbligo di presentare l'assegno per il pagamento nei termini di legge (art. 32, R.D. 1736/1933); in caso di presentazione al pagamento nei termini e di mancato pagamento dell'assegno stesso, ad essere sospeso è il termine per la levata del protesto.

Il **terzo comma sempre dello stesso articolo 11** stabilisce ancora che, in caso di protesti comunque levati tra il 9 marzo ed il 9 aprile 2020, gli stessi non devono essere trasmessi dai Pubblici Ufficiali alle Camere di Commercio e, se già pubblicati, devono essere **cancellati d'ufficio dalle Camere di Commercio stesse**.

Sono inoltre sospese le informative al Prefetto per la comminazione delle sanzioni amministrative (art. 8 bis, commi 1 et 2 Legge 15 dicembre 1990, n. 386) e i termini per l'iscrizione del debitore nell'Archivio informatizzato tenuto dalla Banca d'Italia degli assegni irregolari, emessi a vuoto o senza autorizzazione (art. 10 bis della citata Legge 386/1990).

3) La Legge 5 giugno 2020 n. 40, di conversione del D.L. 8 aprile 2020 n. 23, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020 ed in vigore dal 7 giugno 2020, **ha ulteriormente prorogato il termine di sospensione al 31 agosto 2020**.

4) L'articolo 76 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 (c.d. "*Decreto agosto*"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020, ha successivamente modificato i primi due commi dell'articolo 11 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. "*Decreto Liquidità*"): la sospensione dei termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali ed altri titoli di credito **resta fissata fino al 31 agosto 2020**, ma viene eliminato il riferimento alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 23/2020, ossia il 9 aprile 2020, data che segnava il termine oltre il quale i titoli di credito, con scadenza tra il 9 marzo ed il 31 agosto 2020, dovevano essere protestati.

La novità introdotta nel corso del mese di agosto consiste quindi nel fatto che **anche i titoli emessi dopo il 9 aprile 2020, purché aventi scadenza tra il 9 marzo ed il 31 agosto 2020, avrebbero goduto del periodo di sospensione** previsto dal nuovo articolo 11 del Decreto Legge 23/2020.

Il Decreto agosto è intervenuto anche in materia di **assegni**, modificando il secondo comma dell'articolo 11 del D.L. 23/2020 e sancendo una piena **parificazione alle cambiali**, con una norma che recita "*Gli assegni portati all'incasso, non sono protestabili fino al termine del periodo di sospensione di cui al comma 1*".

Gli assegni portati all'incasso non erano quindi protestabili fino al 31 agosto 2020; era pertanto sospeso il termine per il protesto, ma non quello di presentazione all'incasso, allo scopo di consentire comunque ai creditori di rientrare dei propri crediti qualora i debitori fossero in grado di pagare le somme dovute.

5) La Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2021), in vigore il 1° gennaio 2021, all'**articolo 1 comma 207** ha disposto l'ennesima sospensione dei termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali ed altri titoli di credito, sancendo che "*I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo a rimborso di quanto già riscosso*".

La norma in esame introduce un **nuovo periodo di sospensione per i titoli cambiari con data di scadenza "ricadente" o "decorrente" nel periodo 1° settembre 2020 – 31 gennaio 2021**, con la conseguenza che:

a) le **cambiali con scadenza a giorno fisso**, se il giorno di scadenza ricade nel periodo di sospensione, ossia tra il 1° settembre 2020 ed il 31 gennaio 2021, dovranno essere pagate il **1° febbraio 2021**;

b) per le **cambiali con scadenza a certo tempo data o a certo tempo vista**, il conteggio dei giorni iniziato prima del periodo di sospensione ricomincerà a decorrere il **1° febbraio 2021**.

La predetta norma non modifica l'articolo 11 del Decreto Legge 23/2020, sopra richiamato, il quale continua pertanto a disciplinare la materia in oggetto, tranne che per quanto concerne appunto il periodo di sospensione.

Di conseguenza, relativamente agli **assegni bancari e postali**, dei quali non si fa menzione nella novella normativa, continua a valere la disciplina contenuta nel comma 2 dell'articolo 11 del D.L. n. 23/2020, sopra richiamato, integrata dal nuovo termine di sospensione come stabilito dalla Legge di Bilancio 2021: **anche il termine di presentazione all'incasso degli assegni e per la levata del protesto è quindi sospeso fino al 31 gennaio 2021**.

Continuano a valere le previsioni di cui al **comma terzo dell'art. 11 del Decreto Legge 23/2020**, per cui in caso di protesti comunque levati tra il 1° settembre 2020 ed il 31 gennaio 2021, gli stessi **non devono essere trasmessi dai Pubblici Ufficiali alle Camere di Commercio** e, se già pubblicati, devono essere **cancellati d'ufficio dalle Camere di Commercio stesse**.

Sono inoltre ancora **sospese le informative al Prefetto** per la comminazione delle sanzioni amministrative ed i termini per l'iscrizione del debitore nell'Archivio informatizzato tenuto dalla Banca d'Italia degli assegni irregolari, emessi a vuoto o senza autorizzazione.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

2. ASSEMBLEE DI SOCIETA' ED ENTI - Proroga del termine per la convocazione al 31 marzo 2021

Estesa l'efficacia delle norme per lo **svolgimento delle assemblee di società ed enti** previste dal D.L. n. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia"). Lo prevede il D.L. n. 183/2020 (c.d. "Milleproroghe") che proroga le disposizioni vigenti **fino al 31 marzo 2021**.

Ma vediamo nel dettaglio quanto stabilito in materia.

1) L'art. 106 del D.L. n. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia"), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020, è intervenuto, infatti, sulle norme in materia di **assemblee di società di natura commerciale** (*società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e le mutue assicuratrici*) e di **enti di diversa natura**, al fine di agevolarne lo svolgimento.

Secondo quanto disposto dal comma 8-bis, dell'art. 106, introdotto dalla L. n. 27/2020, di conversione del D.L. n. 18/2020, le disposizioni del presente articolo si applicano – oltre che alla società commerciali - anche alle **associazioni e alle fondazioni** diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice degli Enti del Terzo settore) e cioè diverse dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui all'articolo 10, del D.Lgs. n. 460/1997, iscritte negli appositi registri, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla L. n. 266/1991 e dalle associazioni di promozione sociale (APS), iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della L. n. 383/2000.

2) In particolare, la disposizione, la cui efficacia è stata prorogata "**a non oltre di 31 marzo 2021**" dall'art. 3, comma 6 del D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020 (c.d. "Milleproroghe"), ha introdotto la possibilità:

2a) di convocare l'**assemblea ordinaria** per l'approvazione del bilancio di esercizio **entro 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, **anche in deroga** a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma e 2478-bis, del Codice civile o alle diverse disposizioni statutarie.

E' facoltà delle **società cooperative** che applicano l'articolo 2540 del Codice civile di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020;

2b) di prevedere che il voto possa essere espresso - "**anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie**" - **in via elettronica** o per **corrispondenza**;

2c) di prevedere che l'assemblea si possa svolgere, anche **esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del Codice civile, **senza in ogni caso la necessità che il presidente, il segretario o il notaio si trovino necessariamente nel medesimo luogo**.

3) L'articolo 106 della L. n. 27/2020, di conversione del D.L. n. 18/2020 stabilisce inoltre:

3.1) Le **società a responsabilità limitata** possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del Codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'**espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto** (comma 3).

3.2) Le **società con azioni quotate**, le **società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione** e le **società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante** possono:

a) *designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il **rappresentante** previsto dall'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, anche ove lo statuto disponga diversamente;*

b) *prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga **esclusivamente tramite il rappresentante designato**, al quale possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del medesimo D.Lgs. n. 58/1998, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto (commi 4 e 5).*

3.3) Analoghe disposizioni si applicano anche alle **banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici** (comma 6).

3.4) Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 **e comunque non oltre il 31 marzo 2021** (comma 7, come modificato dall'art. 3, comma 6, D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020).

Tuttavia, viste le tradizionali programmazioni delle date di svolgimento delle assemblee per l'approvazione dei bilanci, usualmente nel secondo trimestre dell'anno, i dottori commercialisti auspicano che tale proroga **si spinga fino al 30 giugno 2021**.

3. REVISORI LEGALI - Formazione obbligatoria 2020-2021 prorogata al 31 dicembre 2022

L'articolo 3, comma 7, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. "Milleproroghe") prevede che gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 39/2010 relativi all'anno 2020 e all'anno 2021, consistenti all'acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022.

Di conseguenza, il Ministero dell'Economia e delle Finanze sul proprio sito istituzionale, nella sezione dei Revisori Legali relativa al Dipartimento della Ragioneria dello Stato, ha comunicato che:

- sono stati **prorogati al 31 dicembre 2022** gli obblighi di formazione relativi al 2020 e al 2021;
- è stato confermato il **programma annuale 2020**;
- sono state confermate **le istruzioni** illustrate nella **circolare n. 3 del 20 febbraio 2020**.

Il Ministero ha inoltre chiarito che i crediti maturati nel corso del 2020, sono validi esclusivamente ai fini dell'assolvimento dell'obbligo in tale anno, in misura non superiore a 20 crediti formativi (di cui almeno 10 nelle materie caratterizzanti) e che il regime dell'accreditamento degli enti di formazione non è modificato.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 3/2020 clicca qui.](#)

4. Easy DGUE - Da ANCITEL una soluzione per la compilazione del DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO ELETTRONICO

Il **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** è un formulario con cui l'operatore economico autocertifica il possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di gara.

Il modello di formulario per il DGUE è stato stabilito con **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016**.

Il **DGUE** è stato introdotto nell'ordinamento italiano **dall'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016** (Codice dei contratti pubblici) ed è **operativo a decorrere dal 18 aprile 2018**.

Dal 18 ottobre 2018, il DGUE deve essere predisposto esclusivamente in conformità alle regole tecniche che sono state emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) ai sensi dell'art. 58 comma 10 del Codice dei contratti pubblici.

Le stazioni appaltanti devono accettare il documento *esclusivamente in formato elettronico*, secondo le disposizioni del D.P.C.M. 13 novembre 2014.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con **circolare 18 luglio 2016, n. 3** recante "*Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016*" ha fornito alle Amministrazioni aggiudicatrici e agli Enti aggiudicatori alcune prime indicazioni sul corretto utilizzo del DGUE nell'ambito del vigente quadro normativo nazionale, allegando, altresì, uno **schema di formulario** adattato alla luce delle disposizioni del Codice.

ANCITEL, nel suo ruolo di supporto ai Comuni nella loro operatività quotidiana, **ha predisposto un nuovo servizio, chiamato EasyDGUE**, che facilita la compilazione del D.G.U.E. elettronico, la relativa gestione e la verifica dei dati.

LINK:

[Per accedere alla piattaforma clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della scheda tecnica clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 3/2016 e dello schema di formulario DGUE clicca qui.](#)

5. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - Novità dal 1° gennaio 2021 per le bollette elettriche delle piccole imprese

Dal 1° gennaio 2021 c'è un'importante novità che riguarda la bolletta elettrica: termina il servizio di maggior tutela per le piccole imprese e alcune microimprese che dovranno passare al mercato libero in modo progressivo.

Il servizio di *maggior tutela* invece proseguirà per tutte le famiglie e la generalità delle microimprese fino al 2022.

Secondo la legge, con il nuovo anno quindi dovranno scegliere un venditore del mercato libero le imprese con una fornitura in bassa tensione (indicata in bolletta con BT) che, secondo la definizione comunitaria, hanno tra 10 e 50 dipendenti e/o un fatturato annuo tra i 2 ed i 10 milioni di euro, e le microimprese (cioè quelle con meno di 10 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro) che abbiano almeno un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15kW.

Finchè non si sceglierà un nuovo venditore sul mercato libero si passerà automaticamente e **senza interruzione della fornitura** nel **Servizio a Tutele Graduali** definito dall'**ARERA** (Autorità di regolazione per Energia Reti e ambiente).

Il Servizio quindi consentirà a tutti gli utenti che ancora non hanno scelto un venditore sul mercato libero di **non subire alcun tipo di interruzione della fornitura di energia**.

Nel periodo 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021 l'utenza sarà assegnata in modo transitorio allo stesso fornitore della maggiore tutela che già serve il cliente.

A partire dal 1° luglio 2021, se ancora non si è scelto un venditore sul mercato libero, la fornitura verrà assegnata a regime e il Servizio a tutele gradualmente sarà erogato **da operatori selezionati con delle gare** (ripetute dopo tre anni) a livello di aree territoriali, sempre con le condizioni contrattuali delle offerte PLACET.

Sul Portale Offerte dell'ARERA è possibile confrontare e scegliere in modo semplice e gratuito le offerte di elettricità e gas. Per ulteriori dubbi si può chiamare lo **Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente** al numero verde 800.166.654.

Il cambio di fornitore è gratuito, non prevede la sostituzione del contatore, non prevede interruzioni di fornitura.

LINK:

[Per saperne di più da portale ARERA clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare la brochure clicca qui.](#)

6. PagoPA - COME PAGARE I SERVIZI PUBBLICI ONLINE - Pubblicate le FAQ aggiornate a dicembre 2020

PagoPA è il sistema nazionale per i pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione, grazie al quale tutti i pagamenti effettuati da cittadini e imprese verso qualsiasi tipologia di Ente pubblico si stanno gradualmente conformando a determinati standard e regole definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID).

Come disposto dall'art. 24, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 (c.d. "Decreto semplificazioni"), convertito dalla L. n. 120/2020, **entro il 28 febbraio 2021 tutti i pagamenti di tutte le Pubbliche Amministrazioni dovranno andare su PagoPA**.

A dicembre 2020 nove Comuni su dieci - cioè **7.178 su un totale di 7.904** - hanno formalmente aderito a pagoPA e, di questi, il **56,3%** (4.038 Comuni) ha già almeno un servizio di incasso attivo sulla piattaforma.

PagoPA è un sistema realizzato per semplificare e aumentare la qualità e la quantità dei servizi di pagamento offerti da ogni Pubblica Amministrazione (Comuni, Province, Regioni, aziende a partecipazione pubblica, scuole, università, ASL, INPS, Agenzia delle Entrate, ACI, etc...) ed effettuarli nella massima sicurezza.

PagoPa non è, quindi, un sito dove pagare, ma una modalità standardizzata di pagamento che si può utilizzare attraverso moltissimi strumenti e canali di pagamento diversi, accessibili sia tramite il sito dell'ente verso il quale occorre effettuare un pagamento, sia tramite gli sportelli fisici e virtuali messi a disposizione da numerosissimi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP).

Parliamo dunque di sportelli bancari, home banking – ricercando la voce CBILL o pagoPA -postazioni ATM abilitate, i punti Sisal, Lottomatica, gli Uffici Postali, nonché le App di pagamento quali Bancomat Pay o Satispay.

A dicembre 2020 sono state pubblicate le domande più comuni di enti pubblici e cittadini sul Sistema PagoPA.

LINK:

[Per consultare le FAQ predisposte da Docs Italia clicca qui.](#)

7. ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - Definito il "Modello elettronico" in vigore dal 30 aprile 2021

Il 2 luglio 2020 è entrato in vigore il decreto n. 54 del 11 marzo 2020 del Ministero dello Sviluppo economico, che disciplina il nuovo contratto base della RC auto, così come previsto dalla legge 221/2012. Si tratta in pratica di un **modello standard di contratto**, unico per tutte le compagnie di assicurazione operanti in Italia, che deve prevedere e distinguere tutte le clausole e le condizioni che determinano l'ammontare del premio.

Il nuovo sistema, che si dispiega anche e soprattutto in modo elettronico, è denominato "contratto base della RCA" ed è operativo dal 1° gennaio 2021.

Con **decreto ministeriale 4 gennaio 2021** il Ministero dello sviluppo economico ha approvato il «**modello elettronico**» che costituisce lo standard informativo comune **su cui si baserà l'offerta del contratto base** di cui al decreto 11 marzo 2020, fornito mediante i siti internet delle imprese, nonché mediante il servizio Nuovo preventivatore Pubblico.

Il modello elettronico dovrà essere utilizzato da ciascuna impresa di assicurazione al fine di formulare l'offerta al consumatore tramite il proprio sito internet, in modo che ciascun consumatore possa ottenere - ferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo - un unico prezzo complessivo annua.

Il decreto entra in vigore il 30 aprile 2021.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto del 4 gennaio 2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del modello elettronico clicca qui.](#)

8. AUTOTRASPORTO - Incentivi per la formazione professionale del settore

Con un decreto firmato dalla Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli sono stati **destinati complessivamente 5 milioni di euro agli incentivi per le attività di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto.**

Destinatari delle azioni di formazione professionale sono le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonché dipendenti o addetti siano inquadrati nel contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni.

I corsi oggetto di finanziamento devono essere realizzati attraverso piani formativi aziendali, oppure interaziendali, territoriali o strutturati per filiere e, considerando l'attuale stato di emergenza sanitaria, la formazione a distanza costituisce la modalità di svolgimento preferenziale.

L'attività formativa deve essere avviata **a partire dal 19 aprile 2021 e concludersi entro il 6 agosto 2021.**

Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate **a partire dal 15 febbraio 2021 ed entro il termine perentorio del 19 marzo 2021.**

Il contributo massimo erogabile per l'attività formativa è fissato secondo differenti soglie che variano dai **15mila euro per le microimprese** (con meno di 10 occupati) **ai 200mila euro per le grandi imprese** (con 250 o più occupati).

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

9. PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - Approvato dal Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei Ministri n. 89 del 12 gennaio 2021 ha approvato la **proposta di PNRR - Piano nazionale di ripresa e resilienza** per dare attuazione nel nostro Paese, al programma Next Generation EU, varato dall'Unione europea per integrare il Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 alla luce delle conseguenze economiche e sociali della pandemia da COVID-19.

La proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza sarà inviata alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine di acquisirne le valutazioni.

Secondo quanto riportato nel Comunicato stampa n. 89 del Consiglio dei Ministri l'azione di rilancio dell'Italia delineata dal Piano è guidata da obiettivi di policy e interventi connessi ai **tre assi strategici** condivisi a livello europeo: **digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale**.

Il Piano si articola in sei missioni, che rappresentano "aree tematiche" strutturali di intervento:

- 1. digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;**
- 2. rivoluzione verde e transizione ecologica;**
- 3. infrastrutture per una mobilità sostenibile;**
- 4. istruzione e ricerca;**
- 5. inclusione e coesione;**
- 6. salute.**

La cifra stanziata per il **NextGenerationEU** ammonta complessivamente a **750 miliardi di euro**, di cui **222,9 miliardi destinati all'Italia**.

All'interno del Next Generation UE si colloca il **Recovery and Resilience Facility**, il Dispositivo di ripresa e resilienza noto come **Recovery Fund**.

Il Dispositivo è lo strumento chiave del NextGenerationEU: si tratta di 672,5 miliardi di euro divisi tra 360mld di euro in prestiti e 312,5mld di euro in sussidi "a fondo perduto".

Per l'attuazione del Recovery Fund, la Commissione europea richiede a ogni Stato Membro di elaborare un piano in cui si impegna a usare le risorse per interventi in linea con le priorità dell'Ue: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale.

Ogni Stato dovrà vincolare a interventi green e digital una quota non inferiore rispettivamente al 37% e al 20% del totale degli stanziamenti del Piano.

Quanto alle tempistiche, il primo **70%** delle sovvenzioni verrà impegnato entro la fine del **2022** e speso entro la fine del **2023**.

Il restante **30%** delle sovvenzioni sarà speso tra il **2023** e il **2025**.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa del Governo clicca qui.](#)

LINK:

[Per prendere visione della bozza del PNRR aggiornata al 12 gennaio 2021 clicca qui.](#)

10. PIANO PER LA RIPRESA DELL'EUROPA - Le priorità della Commissione europea

Per contribuire a riparare i danni economici e sociali causati dalla pandemia di coronavirus, la Commissione europea, il Parlamento europeo e i leader dell'UE hanno concordato un piano di ripresa che aiuterà l'UE ad uscire dalla crisi e getterà le basi per un'Europa più moderna e sostenibile.

Uscire dalla crisi e costruire un'Europa più verde, digitale e resiliente.

Queste le sei priorità della Commissione per il 2019-2024:

- 1) Green Deal europeo** - Adoperarsi per divenire il primo continente a impatto climatico zero.
- 2) Un'Europa pronta per l'era digitale** - La strategia digitale dell'UE doterà le persone di competenze inerenti a una nuova generazione di tecnologie.
- 3) Un'economia al servizio delle persone** - L'UE deve creare un ambiente più attraente per gli investimenti e una crescita che offra lavori di qualità, in particolare per i giovani e le piccole imprese.
- 4) Un'Europa più forte nel mondo** - L'UE rafforzerà la propria voce nel mondo promuovendo il multilateralismo e un ordine mondiale basato su regole.
- 5) Promuovere lo stile di vita europeo** - L'Europa deve tutelare lo Stato di diritto per difendere la giustizia e i valori fondamentali dell'UE.

6) **Un nuovo slancio per la democrazia europea** - Dobbiamo dare più voce ai cittadini europei e proteggere la nostra democrazia da interferenze esterne quali la disinformazione e i messaggi di odio online.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del documento relativo agli "Orientamenti politici della Commissione 2019-2024" clicca qui.](#)

11. RIPARTIRE IMPRESA - Il servizio del sistema camerale a favore delle imprese nel periodo di emergenza Covid-19

Unioncamere, in collaborazione con InfoCamere, ha realizzato una piattaforma online per aiutare gli imprenditori a districarsi nella marea **di provvedimenti, nazionali e regionali, diretti al contenimento della diffusione del virus.**

Si tratta di un sito web dedicato che raccoglie tutti i provvedimenti nazionali del Governo e quelli principali adottati dalle Regioni con profili di specifico interesse per le imprese.

Con un solo click, **dopo aver selezionato il settore economico di interesse, è possibile consultare le misure che riguardano le proprie attività produttive.**

Con il nuovo portale "**Ripartire Impresa**" sarà possibile scoprire tutte le misure economiche di sostegno che possono essere utilizzate in questa fase critica per la produzione, il lavoro, il credito e si potrà anche avere accesso agli aggiornamenti relativi agli adempimenti verso la pubblica amministrazione.

LINK:

[Per accedere alla piattaforma clicca qui.](#)

12. WHATSAPP - INTERVENTO DEL GARANTE PRIVACY - Informativa agli utenti poco chiara

MESSAGGIO WHATSAPP

WhatsApp dal 6 gennaio sta informando gli utenti che hanno tempo fino all'8 di febbraio 2021 per accettare i nuovi termini della privacy policy.

Il messaggio in app in sostanza chiede il consenso agli utenti di poter condividere i dati di Whatsapp con Facebook, che ricordiamo, dal 2014 è proprietaria anche dell'applicazione di messaggistica istantanea più famosa al mondo con più di due miliardi di utenti.

Il messaggio non lascia spazio a dubbi: "Toccano accetto, accetti i nuovi termini e l'informativa sulla privacy, che entreranno in vigore l'8 febbraio 2021. Dopo questa data dovrai accettare questi aggiornamenti per continuare a utilizzare Whatsapp."

Chi accetta può quindi continuare a utilizzare la app, ma i suoi dati saranno condivisi con Facebook. Chi invece deciderà di non accettare sarà costretto a dire addio a Whatsapp o a chiudere Facebook, se vuole proteggere i suoi dati dalla condivisione.

INTERVENTO DEL GARANTE PRIVACY

Il messaggio con il quale Whatsapp ha avvertito i propri utenti degli aggiornamenti che verranno apportati, dall'8 febbraio, nei termini di servizio - in particolare riguardo alla condivisione dei dati con altre società del gruppo - e la stessa informativa sul trattamento che verrà fatto dei loro dati personali, **sono poco chiari e intelligibili e devono essere valutati attentamente alla luce della disciplina in materia di privacy.**

Per questo motivo il Garante per la protezione dei dati personali ha portato la questione all'attenzione dell'EDPB, il Board che riunisce le Autorità privacy europee.

Il Garante ritiene che dai termini di servizio e dalla nuova informativa non sia possibile, per gli utenti, evincere quali siano le modifiche introdotte, né comprendere chiaramente quali trattamenti di dati saranno in concreto effettuati dal servizio di messaggistica dopo l'8 febbraio.

Tale informativa **non appare pertanto idonea a consentire agli utenti di Whatsapp la manifestazione di una volontà libera e consapevole.**

Il Garante si riserva comunque di intervenire, in via d'urgenza, per tutelare gli utenti italiani e far rispettare la disciplina in materia di protezione dei dati personali.

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito del Garante Privacy clicca qui.](#)

13. FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (FSE) - Ulteriori chiarimenti dal Garante Privacy sulla scadenza per l'inserimento dei dati

In relazione ad alcune notizie diffuse nei giorni scorsi in relazione ad una **presunta scadenza** per manifestare eventuale **opposizione** in vista dell'**inserimento dei propri dati nel Fascicolo Sanitario Elettronico**, il Garante per la protezione dei dati personali, con un apposito comunicato stampa del 11 gennaio scorso, chiarisce che **essa non sussiste**, essendo prima di fondamento normativo.

In tale occasione, il Garante coglie l'occasione per fare alcune **precisazioni**, considerando la delicatezza della materia.

In primo luogo, l'Autorità specifica che la normativa introdotta con l'articolo 11 del decreto "Rilancio" prevede che, a partire **dal mese di maggio 2020**, i dati relativi alle prestazioni sanitarie fruite confluiranno automaticamente nel FSE, limitatamente alle Regioni che lo hanno attivato, ma in ogni caso i dati sanitari non saranno accessibili senza lo specifico **consenso** da parte dei cittadini.

In secondo luogo, con riguardo all'alimentazione del Fascicolo con i dati riferiti alle **prestazioni antecedenti al maggio 2020**, il Garante ha chiarito, con apposita nota al Ministero della Salute, che l'ingresso nel FSE sarebbe stato possibile solo a seguito di idonea campagna nazionale di informazione a tal fine, nonché dopo apposita informativa ai cittadini delle Regioni interessate, riconoscendo a questi ultimi un termine non inferiore a **30 giorni** per manifestare eventuale **opposizione**.

Allo stato, dunque, alla luce di quanto precede, non essendosi verificata nessuna di queste condizioni, l'invio di comunicazioni alle singole amministrazioni regionali o al Garante, con le quali si rappresenta l'opposizione al citato popolamento, non risulta necessaria.

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito Internet del Garante Privacy clicca qui.](#)

14. MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO ALLA VACCINAZIONE ANTI-COVID-19 - Le direttive dei Tribunali

La campagna vaccinale ha preso il via e, mentre si discute sull'obbligatorietà o meno del **vaccino anti-Covid**, il Governo è intervenuto in tema di consenso informato, relativamente ai **soggetti incapaci ricoverati** presso strutture sanitarie assistite.

Con l'**articolo 5 del decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1** è stata introdotta una specifica disciplina per la manifestazione del **consenso al trattamento sanitario con il vaccino anti-COVID-19** per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite.

Gli anziani e ricoverati sono i soggetti più fragili e più bisognosi della vaccinazione contro il coronavirus. Ma come può una persona incapace esprimere il proprio consenso?

Il nocciolo della questione è individuare la **persona competente ad esprimere o negare il consenso** al vaccino in mancanza del tutore legale, dell'amministratore di sostegno o del fiduciario.

Il D.L. n. 1/2021 scioglie ogni dubbio: il consenso al vaccino (e agli altri trattamenti sanitari) è comunicato dal **tutore, curatore o amministratore di sostegno**, ovvero dal **fiduciario** (di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219).

Tali soggetti sono tenuti per legge a **rispettare la volontà** dell'interessato, dove già espressa, o che avrebbe presumibilmente espresso ove capace di intendere e di volere.

Il problema si pone nel caso in cui tutore legale, curatore, amministratore o fiduciario non ci fossero o non fossero reperibili per almeno 48 ore.

All'interno del provvedimento sono, inoltre, evidenziati i casi in cui è **necessario l'intervento del giudice tutelare**. Si tratta di una serie di ipotesi specifiche, giacché in presenza di consenso valido prestato da altri indicati soggetti non è necessario chiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Al fine di agevolare l'attuazione di tali disposizioni, molti Tribunali hanno ritenuto opportuno predisporre delle direttive o dei vademecum destinati a dare un'immediata indicazione ai soggetti interessati dei

comportamenti da tenere nelle varie situazioni che con tutta probabilità si verificheranno nei prossimi mesi.

La **Sezione VIII Civile** (Tutele-amministratori di sostegno) **del Tribunale di Milano** ha predisposto un **vademecum** contenente l'indicazione dei comportamenti che gli operatori interessati dovranno tenere al fine di dare attuazione alla disciplina introdotta dall'art. 5 del **D.L. 5 gennaio 2021, n. 1 per la manifestazione del consenso al trattamento sanitario con il vaccino anti-COVID19**.

Il documento predisposto dal Tribunale riporta una **casistica operativa** per la vaccinazione degli **ospiti delle RSA**, fornendo l'indicazione pratica delle regole di comportamento che gli operatori sanitari, gli amministratori di sostegno e tutti i soggetti investiti di poteri di rappresentanza legale delle persone incapaci dovranno seguire nei diversi casi che si potranno verificare.

Il documento chiarisce anche quali sono i **soggetti che possono rilasciare il consenso informato** per la vaccinazione contro il Coronavirus:

- gli **ospiti stessi in caso siano capaci**;
- gli ospiti parzialmente capaci assistiti dagli amministratori di sostegno;
- gli **amministratori di sostegno** in caso di amministrazione di sostegno in rappresentanza per il rilascio di consenso informato sanitario stabilita con il decreto di nomina;
- i **tutori** in caso di interdizione o i curatori in caso di inabilitazione;
- i **fiduciari designati** ex l. n. 219/17 in caso di ospite divenuto incapace;
- i **direttori sanitari** o i responsabili medici delle RSA e, in loro assenza, i direttori sanitari delle ASL (ATS) o i delegati.

Molti altri Tribunali, come dicevamo, hanno dettato disposizioni specifiche in materia. Ne citiamo alcuni a titolo esemplificativo.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 1/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del Vademecum del Tribunale di Milano clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo delle disposizioni organizzative dettate dal Tribunale di Bologna clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo delle direttive impartite dal Tribunale di Trieste clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo delle direttive impartite dal Tribunale di Alessandria clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo delle direttive impartite dal Tribunale di Cuneo clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) ERCOLE OLIVARIO 2021 - Al via le iscrizioni per partecipare alla XXIX edizione del concorso

È iniziata la campagna iscrizioni alla XXIX edizione dell'**Ercole Olivario 2021**, il prestigioso concorso dedicato alle eccellenze olearie italiane, organizzato dall'**Unione Italiana delle Camere di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura**, in collaborazione con la **Camera di commercio di Perugia, il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ed il ministero dello Sviluppo economico**.

Per partecipare al Premio - riservato agli oli ottenuti esclusivamente da olive italiane – **c'è tempo fino al 4 febbraio 2021**.

È possibile iscriversi **attraverso l'apposita piattaforma**, che consentirà di inviare la domanda in tempo reale o in alternativa **inviando la domanda di partecipazione a: ercoleolivario@pg.camcom.it**

LINK:

[Per saperne di più dal comunicato stampa di Unioncamere clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il Regolamento 2021 clicca qui.](#)

2) E-COMMERCE TRANSFRONTALIERO - Obblighi IVA semplificati - Decreto in consultazione fino al 15 gennaio 2021

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 30 dicembre 2020, ha avviato una consultazione pubblica sullo schema di decreto legislativo per il recepimento delle disposizioni comunitarie in materia di vendita a distanza di beni, applicabili dal 1° luglio 2021.

Il provvedimento recepisce le direttive UE (*direttive n. 2017/2455/UE e n. 2019/1995/UE, che a loro volta modificano le direttive n. 2006/112/CE e n. 2009/132/CE*) in materia al fine di semplificare gli obblighi IVA per le imprese che effettuano operazioni di e-commerce in ambito transfrontaliero.

Gli operatori interessati possono formulare osservazioni e proposte sulle nuove regole **fino al 15 gennaio 2021**.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

3) INAIL - PREMIO DI AUTOLIQUIDAZIONE 2020-2021 - SCADENZE E ISTRUZIONI OPERATIVE

Con un'apposita istruzione operativa pubblicata il 31 dicembre 2020, l'INAIL ha fornito indicazioni relative all'**autoliquidazione 2020/2021**, con particolare riferimento alle riduzioni contributive, riepilogando le **scadenze** e gli **adempimenti** a carico dei **datori di lavoro**.

In particolare, l'Istituto ricorda il termine del:

- **16 febbraio 2021** per il versamento del **premio di autoliquidazione** in unica soluzione o, se rateizzato, della prima rata;

- **1° marzo 2021** per la presentazione delle **dichiarazioni delle retribuzioni** effettivamente corrisposte nell'anno 2020.

I **contributi associativi** devono essere versati in unica soluzione entro il 16 febbraio 2021.

I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici AL.P.I. online, che calcola anche il premio dovuto, e Invio telematico Dichiarazione Salari.

Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2020/2021 da indicare nel modello F24 è 902021.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

4) ASSICURAZIONE INFORTUNI DOMESTICI - ISCRIZIONE O RINNOVO ENTRO IL 1° FEBBRAIO 2021

Dal 1° gennaio al 1° febbraio 2021 (essendo il 31 gennaio giorno festivo) è possibile iscriversi o rinnovare la polizza in modalità esclusivamente telematica utilizzando i servizi online a disposizione sul sito dell'INAIL.

La polizza assicurativa contro gli infortuni domestici - entrata in vigore il 1° marzo 2001 - riconosce la tutela assicurativa a tutti coloro che svolgono, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, un'attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell'ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo.

Il premio è annuale e non è frazionabile. Dal 2019 l'importo è fissato in euro 24,00 annui.

E' obbligato ad assicurarsi contro gli infortuni in ambito domestico colui che:

- ha un'età compresa tra i 18 e a decorrere dal 1° gennaio 2019 i 67 anni compiuti;
- svolge il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa;
- non è legato da vincoli di subordinazione;
- presta lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

5) IMMUNI - VIA LIBERA DEL GARANTE PRIVACY ALL'ATTUAZIONE DEL CALL CENTER

L'Autorità per la protezione dei dati personali ha dato, nei giorni scorsi, **parere favorevole allo schema di ordinanza del Commissario straordinario** che regola l'organizzazione e il funzionamento del Servizio nazionale di supporto telefonico e telematico alle persone risultate positive al Covid-19, istituito dal decreto legge "Ristori".

Lo schema individua, in particolare, le modalità con le quali il call center, su richiesta dell'interessato, avvia la procedura di sblocco dell'app Immuni del chiamante risultato positivo per inviare il messaggio di allerta ai suoi contatti; le modalità di trasmissione agli assistiti del codice univoco nazionale (CUN) che identifica tutti i referti

(positivi e negativi) dei test Covid-19; le regole con cui le strutture sanitarie comunicano al sistema centrale denominato Tessera Sanitaria l'esito (positivo o negativo) del tampone; il tempo di conservazione dei dati raccolti. Al Ministero della salute spetta il compito di effettuare **controlli costanti sull'attività del soggetto a cui è affidata la gestione del call center Immuni**, per verificare il pieno rispetto della disciplina sulla privacy. Alla luce delle novità introdotte con l'istituzione del call center, il Ministero dovrà **aggiornare anche la valutazione d'impatto relativa ai trattamenti di dati effettuati nell'ambito del sistema di allerta Covid-19**.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

6) SERVIZI TELEMATICI DELLE ENTRATE - ACCESSO CON CIE

Anche chi non dispone delle credenziali dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione o di SPID potrà accedere all'area autenticata dei rispettivi siti internet tramite la **Carta d'Identità Elettronica (CIE)**.

A partire dal 13 gennaio 2021 i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, fruibili nell'area riservata, sono disponibili anche agli utenti persone fisiche la cui identità digitale è autenticata tramite la carta di identità elettronica (CIE).

Lo ha previsto l'Agenzia delle Entrate con il **provvedimento n. 8160 del 12 gennaio 2021**.

"**Entra con CIE**" è il **nuovo sistema di autenticazione** previsto dal Codice dell'amministrazione digitale al quale l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in collaborazione con Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e SOGEI, hanno aderito per consentire sempre di più l'utilizzo dei **servizi online**, senza la necessità di andare allo sportello.

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento n. 8160/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dedicato al progetto "Entra con CIE" clicca qui.](#)

7) BONUS ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO - Istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione

Con la **risoluzione n. 2/E dell'11 gennaio 2021**, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il **codice tributo per l'utilizzo in compensazione**, tramite modello F24, del **credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro**.

Pertanto, per consentire ai beneficiari e agli eventuali cessionari l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta tramite il modello F24, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il **codice tributo**:

- **6918 - CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO – articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.**

I soggetti aventi i requisiti per accedere al credito d'imposta devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese ammissibili entro il 31 maggio 2021.

Ricordiamo che l'art. 120, D.L. n. 34/2020 riconosce a determinati soggetti un credito d'imposta pari al **60%** delle spese sostenute nel 2020 per l'adeguamento degli **ambienti di lavoro**, fino a un massimo di 80.000 euro, alle condizioni indicate dal medesimo art. 120.

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2020, come modificato dal provvedimento dell'8 gennaio 2021, sono stati definiti i criteri, le modalità e i termini di applicazione, fruizione e cessione del credito d'imposta.

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione n. 2/E/2021 clicca qui.](#)

8) MODELLO F24 ENTI PUBBLICI - Cambia la procedura di utilizzo

Con **D.M. 28 agosto 2020**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2021, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha previsto la **revisione della procedura di utilizzo del modello F24 - Enti Pubblici**. In particolare, sono state modificate alcune procedure di versamento tramite il modello F24 - EP, per migliorarne l'efficienza operativa e consentirne una più puntuale contabilizzazione (modificati i DD.MM. 5 ottobre 2007 e 22 ottobre 2008).

Ai fini dell'attuazione delle modifiche procedurali servirà un adeguamento dei programmi informatici dedicati da parte della Banca d'Italia e dell'Agenzia delle Entrate e pertanto il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la Banca d'Italia e l'Agenzia delle Entrate dovranno concordare la decorrenza dell'applicazione delle nuove procedure, che può avvenire in via progressiva, mano a mano che le modifiche tecniche sono realizzate.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) 28 GENNAIO 2021 - 15MA GIORNATA EUROPEA DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEDICATA AI NEURODIRITTI

La privacy e i nuovi scenari posti dalle neuroscienze nel convegno organizzato dal Garante per la privacy il 28 gennaio

E' dedicato ad uno degli ambiti disciplinari più moderni e affascinanti, dove si incrociano etica, discipline giuridiche, nuove tecnologie e le frontiere più avanzate della scienza, il convegno organizzato quest'anno dal Garante per la privacy in occasione della 15ma Giornata europea della protezione dei dati personali.

Il convegno, intitolato "**Privacy e neurodiritti: la persona al tempo delle neuroscienze**", si svolgerà in il **28 gennaio**, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, **in modalità streaming**, in ottemperanza alle misure di prevenzione del Covid-19.

Obiettivo dell'evento è quello di approfondire la questione dell'incidenza delle neuroscienze e dell'intelligenza artificiale sul processo volitivo e, più in generale, cognitivo, delle persone, anche sotto il profilo delle responsabilità giuridiche.

Si potrà seguire il convegno in diretta streaming collegandosi al sito dell'Autorità.

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito del Garante Privacy clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **Repubblica italiana** ***I provvedimenti scelti per voi*** **(dal 3 al 16 Gennaio 2021)**

1) Decreto-Legge 5 gennaio 2021, n. 1: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

2) Decreto-Legge 14 gennaio 2021, n. 2: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. (Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

3) Decreto-Legge 15 gennaio 2021, n. 3: Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari. (Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **Unione europea** ***I provvedimenti scelti per voi*** **(dal 3 al 16 Gennaio 2021)**

1) Regolamento (UE) 2021/25 della Commissione del 13 gennaio 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il Principio contabile internazionale IAS 39 e gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 4, 7, 9 e 16. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 11 del 14 gennaio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)